

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 maggio 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Lecce, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Olivo, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Ladu, Lecce, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Olivo, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 27 maggio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MATTARELLA: « Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (4926);

BATTAGLIA: « Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali » (4927);

VASCON ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle Unioni nazionali delle associazioni tra ulivicoltori riconosciute a livello nazionale » (4928);

ERRIGO: « Norma in materia di competenza per le controversie relative alla determinazione delle tariffe d'estimo » (4929);

CIMADORO ed altri: « Ordinamento della professione di amministratore di immobili in condominio e istituzione del relativo albo professionale » (4930).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 27 maggio 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 484-1504-B. — Senatore BUCCIERO; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (*approvato dalla Camera, modificato dal Senato con l'unificazione della proposta di legge n. 484, nuovamente modificato dalla II Commissione permanente della Camera e ulteriormente modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1846-D);

S. 51. — Senatori SMURAGLIA ed altri: « Norme a tutela del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro » (*approvata dal Senato*) (4924);

S. 2987. — « Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo » (*approvato dal Senato*) (4925).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

BUONTEMPO: « Modifica all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di tassi di interesse sui mutui » (4795) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

STORACE: « Modifica all'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali » (4857) *Parere della I Commissione;*

*III Commissione (Esteri):*

S. 2969 — « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994 » (*approvato dal Senato*) (4881) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*VI Commissione (Finanze):*

BALLAMAN ed altri: « Norme sulle nomine negli organi delle fondazioni di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e sui poteri di intervento degli enti locali di riferimento » (4744) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

SCALTRITTI: « Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di esenzione dalla tassa di concessione governativa per talune licenze di pesca » (4833) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XIII e XIV;*

BECCHETTI: « Istituzione della lotteria nazionale della Giostra di Tolfa » (4852) *Parere delle Commissioni I, V, VII, e X;*

*VII Commissione (Cultura):*

ALOI: « Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua e della cultura italiana » (4649) *Parere delle Commissioni I, III e V;*

GIOVANARDI ed altri: « Disposizioni in materia di istruzione e formazione delle persone colpite da sordità » (4800) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

APREA ed altri: « Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate » (4905) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

APREA ed altri: « Benefici per sviluppare il turismo scolastico nei parchi » (4906) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX e X;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

SOSPURI e FOTI: « Istituzione dell'Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi » (4741) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e XII;*

*X Commissione (Attività produttive):*

PEZZOLI: « Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riconoscimento dei comuni a vocazione turistica » (4849) *Parere delle Commissioni I e V;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

GUIDI: « Istituzione di un Osservatorio permanente sulle malattie rare » (4820) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV;*

MANGIACAVALLO ed altri: « Norme per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale » (4858) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmissione  
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 26 maggio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alle interrogazioni TASSONE n. 3-00810 e FEI n. 3-00826 nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre 1997, concernenti i fondi pensionistici non riscossi da connazionali rientrati dalla Svizzera.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

**Richiesta ministeriale  
di parere parlamentare.**

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, con delega in materia di politiche comunitarie, con lettera in data 27 maggio

1998, ha trasmesso, ai sensi della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera *b*), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 1998.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 - Rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici)***A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

l'immane disastro che ha colpito le province di Salerno e di Avellino ha evidenziato l'esistenza di un gravissimo dissesto idrogeologico, prodotto da una serie di cause attribuibili alle ben individuabili caratteristiche geologiche dei territori interessati, nonché all'irresponsabile ed incontrollato comportamento dell'uomo;

tali tragici eventi si sarebbero potuti evitare se solo si fosse prestata tempestivamente la dovuta attenzione alle sollecitazioni di tanti che, ufficiosamente ed ufficialmente, avevano rappresentato i gravissimi rischi per la pubblica incolumità connessi all'inammissibile stato di degrado di una consistente parte del territorio campano e, più in generale, nazionale;

in questo contesto non può non essere riproposta una problematica più volte, ed anche di recente, denunciata, avente ad oggetto l'ormai acclarato rischio di contrarre patologie tumorali che potrebbero correre tutti coloro che fossero esposti, senza alcun tipo di protezione, a campi elettromagnetici;

proprio in quel territorio, così duramente colpito, sono in corso di realizzazione una mega centrale per la trasforma-

zione della energia elettrica a ben 380 kV, nonché sette elettrodotti — originariamente ne erano previsti 22 — alcuni dei quali dovrebbero essere posizionati nelle zone interessate dalle frane e che, per le caratteristiche tecniche, coinvolgono un'area di ben 120 chilometri quadrati, nella quale risiede oltre un milione di persone;

il progetto per la realizzazione delle accennate opere fu autorizzato con decreto ministeriale del ministero dei lavori pubblici n. 808 del 15 febbraio 1993, senza la valutazione di impatto ambientale, in quanto il tratto in entrata previsto è di lunghezza inferiore ai 15 chilometri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1992;

negli ultimi tre anni sono state assunte varie iniziative da parte dei sindaci dei comuni più coinvolti sia dall'ubicazione della mega centrale, sia dalla collocazione degli elettrodotti (Striano, Sarno, Pago del Vallo di Lauro, Carbonara di Nola, Palma Campania, Poggiomarino, San Giuseppe Vesuviano, San Valentino Torio, Lauro e Domicella), nell'ultima delle quali è stata esplicitamente manifestata la più decisa opposizione alla costruzione della stazione di trasformazione di Striano (rappresentando nel contempo gli immani rischi connessi al funzionamento della centrale stessa) nonché la ferma volontà di azionare ogni mezzo a disposizione, soprattutto per la tutela della salute dei cittadini da loro amministrati;

ormai è stato accertato, in modo inequivoco, da ricerche realizzate in tutto il mondo da illustri scienziati, che l'esposizione ai campi elettromagnetici è causa di

patologie tumorali, con ciò facendo ritenere ormai obsoleta la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1992;

nella più ottimistica delle valutazioni scientifiche, i tecnici propendono per l'adozione del cosiddetto principio ALARA (As Low As Reasonable Avoidable) secondo cui, nell'incertezza dell'effettiva tossicità di un prodotto, è preferibile in ogni caso ridurre l'esposizione al minimo ragionevole possibile;

nel caso della mega centrale di Striano, il rischio denunciato è ancor più grave, in quanto sia la centrale sia gli elettrodotti sarebbero costruiti praticamente ai limiti dei centri abitati, e ciò in contrasto con varie proposte di legge ed un disegno di legge governativo, con cui si prescrive che le linee elettriche devono essere lontane dai centri abitati;

l'ENEL si è più volte pronunciato per l'estrema difficoltà, atteso l'enorme costo, di adottare tutte le misure tendenti a neutralizzare i nocivi effetti dell'esposizione a campi elettromagnetici;

tale grave ammissione rende necessario un intervento immediato per affrontare subito il problema più in generale e prima che i tragici effetti, peraltro già manifestatisi in alcune zone a rischio (incidenza di patologie tumorali al di sopra della norma), non si dilatino a dismisura, coinvolgendo, così come nelle previsioni degli esperti, migliaia di persone ogni anno;

più specificamente, per la mega centrale di Striano, si imporrebbe, per le ragioni innanzi dette, l'immediata sospensione dei lavori in corso, per valutare la possibilità di dislocare l'impianto e gli elettrodotti in una zona, peraltro già individuata, lontana dai centri abitati;

questa soluzione, oltre a scongiurare, ancorché parzialmente, gli immani rischi più volte rappresentati, consentirebbe di evitare l'inutile spesa di migliaia di miliardi, posto che in seguito, conformemente

alle uniformi proposte di legge che saranno certamente approvate, la centrale dovrebbe essere disattivata e smantellata —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri interpellati siano nella condizione di poter assicurare che il mantenimento dello *status quo* non comporti un grave rischio per l'incolumità dei cittadini, esposti a campi elettromagnetici, in tutte le parti del territorio nazionale interessate da centrali elettriche o da elettrodotti;

in caso negativo, cosa intendano fare per eliminare o quantomeno ridurre, con la massima urgenza, gli inquietanti rischi;

più in particolare, se non sia necessario, e nel contempo opportuno, disporre l'immediata sospensione dei lavori di realizzazione della centrale di Striano e dei relativi elettrodotti, dal momento che, dopo l'approvazione del disegno di legge del Governo e delle conformi proposte di legge dei gruppi politici di alleanza nazionale, rifondazione comunista, DSU e verdi, aventi ad oggetto una normativa che elimini o limiti al massimo i rischi connessi all'esposizione inconsapevole di milioni di persone alla succitata fonte cancerogena, l'impianto sarebbe destinato inevitabilmente ad essere rimosso, perché non realizzato conformemente a dette norme;

se non sia il caso che il Ministro dei lavori pubblici, comunque, non proroghi il già citato decreto ministeriale che scade il 17 agosto 1998;

se, sin d'ora, per soddisfare le imprescindibili esigenze di erogazione di energia elettrica, i Ministri competenti non intendano provvedere tempestivamente a progettare la delocalizzazione della centrale di Striano e degli elettrodotti in altro sito, peraltro già individuato, che garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità;

se, infine, non si debba provvedere più che sollecitamente al varo di una legge organica sulla valutazione dell'impatto ambientale, estendendone l'applicazione alle linee elettriche a partire da 100 kV a qualsiasi lunghezza. Tutto ciò, perché le istituzioni così dettagliatamente informate

non possano, in seguito, trincerarsi dietro i « non so » o i « non sapevo » e, quindi, non dar corso a questa improrogabile ed indispensabile attività di prevenzione.

(2-01148) « Cola, Tatarella, Fini, Armaroli, Russo, Colucci, Del Barone, Massida, Abbate, Cananzi, Jervolino Russo, Carlo Pace, Conti, Armani, Marotta, Pampo, Morselli, Carmelo Carrara, Butti, Giuliano, Mancuso, Manzoni, Cavanna Scirea, Fabris, Vito, Cosentino, De Franciscis, Cesaro, Porcu, Nocera, Malgieri, Cuscunà, Zaccheo, Antonio Rizzo, Antonio Pepe, Marino, Valensise, Aloï, Giovanni Pace, Polizzi, Pezzoli, Alboni, Berselli, Menia, Fino, Losurdo, Franz, Antonino Carrara, Caruso, Gramazio, Gissi, Fragalà, Mantovano ».

(26 maggio 1998).

**(Sezione 2 – Vendita beni di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei beni culturali e ambientali e delle finanze, per sapere – premesso che:

una apposita commissione di esperti istituita presso il ministero delle finanze ha il compito di stilare entro giugno la lista dei beni culturali di proprietà pubblica che potranno essere ceduti ai privati attraverso l'istituzione di fondi immobiliari; il professor Vaciago, presidente della Commissione, ha rilasciato preoccupanti dichiarazioni alla stampa nelle quali illustrando la proposta di istituire un fondo con il Foro Italico di Roma, che vanta piscine, stadio, campi da tennis e alcuni monumenti, ha dichiarato: « potremmo conferire a un fondo lo stesso Colosseo (...) molto spesso i privati sono più adatti a gestire e valorizzare palazzi, musei, impianti »;

la normativa italiana sulla tutela dei beni culturali è contenuta essenzialmente nella legge n. 1089/1939 e prende in considerazione « le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico » nonché le cose immobili « di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere »; il codice civile, innovando in materia sulla legge n. 1089, ha attribuito il carattere della demanialità anche ai beni appartenenti agli enti pubblici territoriali con la conseguenza – chiarita in via definitiva anche da sentenze della Corte di Cassazione e da pronunciamenti del Consiglio di Stato a sezioni unite – che tali beni, in quanto soggetti a regime demaniale, non possono essere alienati neppure con l'autorizzazione del Ministro dei beni culturali e ambientali;

le cose tutelate ai sensi delle disposizioni sopra riassunte, non possono inoltre essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico ed artistico;

quanto dichiarato dal professor Vaciago appare in netto contrasto con gli orientamenti programmatici espressi dal Ministro dei beni culturali e ambientali all'atto del suo insediamento, che indicava il coinvolgimento di risorse private per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio pubblico, anche, ma non solo, come alternativa alla ipotetica privatizzazione di qualsiasi bene culturale di proprietà pubblica;

il dibattito di questi ultimi giorni sembrerebbe vertere intorno alla divisione e alla classificazione del patrimonio storico e artistico in patrimonio di serie A e serie B, ma – come ha sottolineato l'autorevole soprintendente Strinati – il criterio non deve essere estetico; il patrimonio costituito dai beni culturali e artistici della nazione appartiene ad essa soltanto: c'è un vincolo costituzionale, prima ancora che giuridico, per cui questi beni non possono essere dismessi in alcun modo e mai –;

se non ritengano di dover smentire qualsiasi notizia su provvedimenti riguar-

danti la smobilitazione del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato che, in quanto elemento costitutivo del nostro Paese e patrimonio dell'umanità, è tutelato dal dettato costituzionale che stabilisce all'articolo 9 che « La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione ».

(2-01118) « Diliberto, Lenti, De Murtas ».  
(14 maggio 1998).

**(Sezione 3 – Violazione della riservatezza nelle buste per dichiarazioni fiscali)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere – premesso che:

agli interpellanti risulta che numerosi cittadini, residenti in diverse città, hanno presentato ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali chiedendo con urgenza:

a) di avviare una procedura di infrazione a carico del Ministro delle finanze, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) di inibire, come conseguenza di tale procedura di infrazione, l'utilizzo della busta prevista dal decreto ministeriale del 30 marzo 1998 per la presentazione delle dichiarazioni che le persone fisiche devono presentare nell'anno 1998 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e in qualità di sostituto di imposta se hanno effettuato ritenute a non più di dieci soggetti. Il *fac simile* di tale busta è stato pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

agli interpellanti risulta che i motivi dei vari ricorsi, della cui esistenza il ministero è probabilmente già a conoscenza, in estrema sintesi sono i seguenti:

1) la legge 31 dicembre 1996, n. 675, prevede una tutela generica e specifica di ogni dato personale;

2) il ministero delle finanze ha previsto, per la presentazione delle dichiarazioni, l'obbligo di utilizzare una particolare busta caratterizzata da un'ampia finestra che risulta non essere protetta in alcun modo;

3) tale finestra, non essendo protetta, consente a chiunque:

una facile visione dell'intero frontespizio delle dichiarazioni, nel quale sono indicati tutti i dati personali ed alcuni dati sensibili, come le convinzioni religiose e quelle politiche;

una facile estrazione della dichiarazione, con la possibilità di prendere visione di altri dati sensibili, come quelli relativi alla salute, oltre naturalmente ai redditi, patrimonio, partecipazioni, eccetera;

la possibilità di sottrarre quadri o documenti.

i vari ricorrenti ritengono che questi elementi comportino una evidente violazione dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che richiede l'utilizzo di procedure atte a garantire la massima sicurezza e riservatezza, e a non consentire l'accesso a persone non autorizzate;

gli interpellanti credono che la « busta con finestra non protetta » imposta ai contribuenti dal ministero delle finanze in effetti consenta tutte le conseguenze indicate dai cittadini che hanno presentato ricorso al Garante per la protezione dei dati personali –

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per assicurare ai contribuenti una piena ed effettiva tutela della loro *privacy*, sostituendo le « buste finestrate », di cui in premessa, con altre che impediscono a soggetti terzi non legittimati a conoscere e manipolare i « dati sensibili » contenuti nelle dichiarazioni.

(2-01132) « Comino, Pagliarini, Ballaman, Borghezio, Giancarlo Giorgetti ».

(18 maggio 1998).

**(Sezione 4 – Dismissioni di immobili di società dell'ENI)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, per sapere – premesso che:

le leggi nn. 560 del 1993 e 662 del 1996 dispongono regole e procedure per la dismissione, anche parziale, del patrimonio immobiliare degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica;

la Snam, società del gruppo Eni, è proprietaria di numerosi immobili siti nel Comune di San Donato Milanese (Milano);

tali immobili sono stati costruiti fruendo di benefici ed esenzioni fiscali e contributive previste dalla legge per gli enti di Stato –:

se fra le società a prevalente partecipazione pubblica di cui all'articolo 3, comma 109, della legge n. 626 del 1996, siano comprese le società del gruppo Eni e specificamente la Snam;

se la *ratio* della norma richiamata sia l'estensione dei benefici della legge n. 560 del 1993 a tutti gli inquilini dipendenti e pensionati delle società a prevalente partecipazione pubblica, ivi compresi gli attuali residenti nelle unità immobiliari di proprietà della Snam situate nel villaggio aziendale della località Metanopoli, San Donato Milanese (Milano);

se pertanto le obbligazioni e le procedure previste debbano applicarsi alle unità immobiliari di proprietà della Snam situate nel villaggio aziendale della località Metanopoli, San Donato Milanese (Milano), con particolare riferimento al diritto di prelazione degli attuali inquilini in caso di dismissione degli immobili;

se le norme e le procedure in oggetto comportino il divieto per il proprietario di disporre lo sfratto degli inquilini fino al

momento della messa in vendita delle unità immobiliari.

(2-01135) « Rivolta, Costa, Bertucci, Viale, Palmizio, Stradella, Scarpa Bonazza Buora, Aracu, Valducci, Tarditi, de Ghislanzoni Cardoli, Marotta, Burani Procaccini, Possa, Paroli, Aprea, Taborelli, Colletti, Santori, Taradash, Romani, Giovine, Pagliuzzi, Gastaldi, Masiero, Berruti, Parenti, Peretti, Saponara, Rossetto ».

(19 maggio 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere, nel caso della vendita degli alloggi di proprietà dell'Agip Petroli/divisione Eni, cosa intenda fare il Ministro, in qualità di azionista di maggioranza, affinché una legge dello Stato la n. 662 del 1996 (articolo 3, comma 109), emanata da questo Governo venga regolarmente applicata.

(2-01147) « Pistone, Grimaldi, Malentacchi, Edo Rossi, Pisapia, Ortolano, Valpiana, Strambi, Galdelli, Meloni, Guarino, Cangemi, Moroni, Sciacca, Brunetti, Panattoni, Raffaelli, Abaterusso, Faggiano, Marco Fumagalli, Altea, Scrivani, Sbarbati, Lucidi, Lenti, Vendola, Jervolino Russo, Eduardo Bruno, Michelangeli, De Cesaris, Battaglia, Maura Cosutta, Penna, Bonato, Siola, Boghetta, Leoni, Fredda, Saia, Chiusoli ».

(26 maggio 1998).

**(Sezione 5 – Installazione di impianti eolici nel Fortore beneventano)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere – premesso che:

da qualche anno le attività sulla produzione di elettricità dell'eolico vanno cre-

scendo in varie zone dell'intero territorio nazionale poiché è tecnologicamente possibile ricavare da questa fonte energia pulita e rinnovabile;

nell'area del Fortore beneventano si sta realizzando un progetto di installazione di impianti eolici che compromettono seriamente gli aspetti tipici delle zone produttive interessate e le caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio fortorino;

da numerosi rilevamenti di campagna e dai dati attinti da studi sui complessi geologici si evince che lo sbancamento per posizionare i tralicci, provocando un aumento di carico sui versanti, può innescare o riattivare eventi franosi, soprattutto laddove questi fenomeni sono già attivi; le fondazioni profonde di questi tralicci possono creare un ostacolo al normale deflusso delle falde che alimentano le sorgenti locali;

nel recente rapporto dell'Enea, diffuso congiuntamente al ministero dell'industria, « Energia eolica: aspetti tecnici, ambientali e socioeconomici » dal quadro normativo e autorizzativo afferente la pianificazione e la localizzazione degli impianti eolici, gli aspetti ambientali e paesaggistici e gli elementi risultanti dalle attività di ricerca e di monitoraggio sono toccati di sfuggita e pressoché ignorati;

non sono stati valutati gli effetti, nel presente e nel futuro, che avrebbe comportato l'installazione e l'implementazione selvaggia degli aerogeneratori in assenza di qualsiasi pur minima forma di pianificazione territoriale; impatti determinati, tra l'altro, dalle installazioni non solo considerate unitariamente, ma soprattutto per l'effetto d'insieme che producono —:

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere affinché le imprese interessate all'installazione di questi impianti eolici dimostrino che le oggettive limitazioni all'uso del territorio ed il conseguente impatto paesaggistico, soprattutto a carico del modellamento dei versanti collinari e la conseguente riattivazione di fenomeni franosi già esistenti, siano stati chiaramente

trasmessi e parimenti percepiti dalle popolazioni interessate e, quindi, accettate;

su quale consistente e verificata base si fondi la scelta di questi siti, e conseguentemente quali siano le garanzie offerte in ordine all'inesistenza di effetti sull'ecosistema quali rumore, interferenze elettromagnetiche, turbolenze aerodinamiche ed intralci all'avifauna, se l'ultimo studio sul territorio realizzato in Italia, come la mappatura del vento o la reazione degli *habitat* agli insediamenti, risale a circa un anno fa;

come si giustifichi una localizzazione così nettamente circoscritta e concentrata solo ad alcuni territori delle province di Benevento, Avellino e Foggia, rispetto ad altre zone aventi identiche condizioni orografiche ed anemoiche.

(2-01136) « Mattarella, Mario Pepe ».  
(19 maggio 1998).

**(Sezione 6 — Provvedimenti a favore degli operatori economici della provincia di Frosinone)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

è in corso una trattativa in sede di Unione europea tendente ad ottenere, sulla base di valutazioni delle condizioni economico-sociali comparate a quelle di altre regioni, una verifica dei territori eleggibili ad aiuti;

in armonia con la decisione 95/455/CE del 1° marzo 1995 dell'Unione europea è in corso nel nostro Paese una riduzione graduale del differenziale contributivo tra il Centro Nord e i territori sui quali interveniva la *ex* Cassa del Mezzogiorno, continuandosi ad applicare, anche se in misura ridotta, gli esoneri contribu-

tivi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67, per tutte le imprese delle regioni già incluse nei territori individuati dall'articolo 1 del testo unico sull'intervento straordinario del Mezzogiorno;

di tale graduale riduzione non hanno però beneficiato alcuni territori *ex CAS-MEZ*, come la provincia di Frosinone, che, a seguito di valutazioni effettuate su parametri regionali, non sono stati ricompresi nelle aree di cui all'obiettivo 1;

con sentenza del TAR Abruzzo, è stato annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994 nella parte in cui stabiliva al 30 novembre 1994 il termine per il godimento degli sgravi da parte delle imprese operanti in Abruzzo e in Molise; con decisione del Consiglio di Stato del 21 luglio 1996 è stato anche respinto il ricorso in appello proposto dall'Amministrazione dello Stato;

con sentenza del TAR Lazio è stato parimenti annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994 nella parte in cui non prevedeva l'inclusione della provincia di Frosinone, a far data dal 1° luglio 1994, tra i territori ammessi alle agevolazioni contributive;

contro tale ultima sentenza è stato ugualmente proposto ricorso in appello dall'amministrazione dello Stato, ma non si hanno ancora notizie, nonostante il grande lasso di tempo trascorso, della data di discussione; le sentenze di 1° grado della giustizia amministrativa sono comunque immediatamente esecutive e l'amministrazione dello Stato non ha rivolto istanza per un provvedimento interdittale di sospensione dell'efficacia;

la situazione delle regioni Abruzzo e Molise, per cui è comunque intervenuta una pronuncia del Consiglio di Stato, è, sul piano giuridico, assolutamente analoga a quella della provincia di Frosinone;

in tema di sgravi contributivi la provincia di Frosinone non ha usufruito, a differenza di Abruzzo e Molise, dei benefici previsti dall'articolo 27, comma 1, del

decreto legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, né di quelli contenuti nell'articolo 4 comma 2 e nell'articolo 7 comma 1, del collegato alla manovra finanziaria per il 1998, nonostante in tal senso fossero stati presentati, accettati e votati ordini del giorno sia alla Camera che al Senato;

interpellanze ed interrogazioni, presentate su questo argomento, sia alla Camera che al Senato, o non hanno avuto risposta o hanno registrato posizioni assolutamente interlocutorie da parte del Governo;

con decreto del 24 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha in sostanza riconfermato, con più ampie motivazioni, per le regioni Abruzzo e Molise, le determinazioni negative del decreto 5 agosto 1994, annullato dal TAR;

a seguito delle rimostranze degli imprenditori interessati, che hanno comunque impugnato dinanzi al TAR Abruzzo anche il nuovo decreto, il Governo in sede di discussione nell'aula del Senato del AS 3206 « Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 recante interventi urgenti in materia occupazionale » ha presentato l'emendamento 1.702 con il quale si consente che il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise, a seguito della sentenza del T.A.R., possa essere effettuato in 40 rate trimestrali con la sola applicazione dell'interesse legale;

tale emendamento è stato approvato così come proposto, ed il rappresentante del Governo si è fermamente opposto a proposte che consentissero di applicare la norma anche alle aziende della provincia di Frosinone;

il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 arriverà alla Camera prossimo alla scadenza e praticamente blindato, per cui non sarà possibile intervenire per porre rimedio alla posizione palesemente discriminatoria assunta dal Governo nell'altro ramo del Parlamento —

quali iniziative intenda prendere il Governo per affrontare e risolvere, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, questa ulteriore discriminazione perpetrata in danno degli operatori economici e dei cittadini della provincia di Frosinone;

se non si ritenga di dover adottare un provvedimento analogo a quello proposto per le regioni Abruzzo e Molise anche per la provincia di Frosinone, intervenendo immediatamente presso la direzione generale dell'INPS per sospendere le procedure di rivalsa nei confronti delle imprese che, a seguito di una sentenza esecutiva, non hanno versato parte dei contributi per il periodo 1994/1996;

se si intenda finalmente e compiutamente verificare la possibilità di adottare anche per la provincia di Frosinone e per altre zone già incluse nei territori individuati dall'articolo 1 del testo unico sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, le parziali agevolazioni contributive concesse alle regioni Abruzzo e Molise con le leggi n. 30/97 e n. 449/97;

se nella trattativa in corso in sede di Unione europea si intenda effettivamente tenere nella giusta considerazione anche quei territori — come ad esempio il basso Lazio — che, usciti bruscamente e senza paracadute dalle agevolazioni *ex CASMEZ*, hanno un alto tasso di disoccupazione e si trovano ad essere zone di frontiera rispetto a regioni che continueranno a fruire di agevolazioni simili a quelle dell'attuale obiettivo 1.

(2-01139) « Casinelli, Michelangeli, Pistone, Alveti, Schietroma, Attili, Buglio, Fioroni, Ricciotti, Voglino, Riva, Leone Delfino, Risari, Scantamburlo, Frigato, Tuccillo, Polenta, Repetto, Basso, Fredda, Malentacchi, Carboni, De Cesaris, Lenti, Siacca, Saia, Merlo, Rogna, Volpini, Cambursano, Settimi, Battaglia, Faggiano, Manzato, Giovanni Bianchi, Gerardini ».

(20 maggio 1998).

**(Sezione 7 — Vendita dei biglietti per i Mondiali di calcio 1998)**

**G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo, per sapere:

se risulti al Ministro che i biglietti messi in vendita in Italia per assistere ai campionati mondiali di calcio che si disputeranno in Francia nei prossimi mesi di giugno e luglio siano stati oggetto di una rapida, massiccia, e incontrastata attività di acquisizione da parte di organizzazioni dedite al bagarinaggio;

in caso positivo, se — in base alle norme o agli indirizzi esistenti — avrebbe dovuto essere svolta attività di vigilanza e prevenzione per evitare tale fenomeno e da parte di quali enti o organismi;

se risulti al Ministro che i cittadini che oggi si rivolgono alle agenzie titolate alla rivendita siano obbligati, nella mancanza di alternative, ad acquistare i biglietti all'interno di pacchetti di prestazioni tutto compreso (viaggio di andata e ritorno, aperitivo sul posto, generi di ristoro, eccetera), il che configurerebbe, in linea di fatto, una vera e propria azione semiestorsiva nei confronti del pubblico dei tifosi;

se non ritenga che tra pacchetti tutto compreso e bagarinaggio i tifosi italiani (data la irreperibilità dei biglietti in suolo francese) siano sottoposti a condizioni ingiustificatamente e insopportabilmente esose, specie per quelli di essi con reddito più basso e di età più giovane;

se non ritenga, ancora, che una tale situazione contrasti fortemente con ogni principio di certezza del diritto, tanto più se corrispondesse al vero quel che si sente denunciare: e cioè che capita a chi si informi oggi sui prezzi in agenzia di sentirsi rispondere testualmente che « al mo-

mento la quotazione è questa» (con richieste superiori al milione per un posto in tribuna, viaggio escluso);

se vi siano norme che, per quanto ingiuste, legittimano sul piano legale tali comportamenti e pratiche da parte dei venditori;

come, qualora tali norme non vi siano, intenda il Ministro intervenire affinché la situazione sia sanata, i prezzi siano rigorosamente fissati e controllati e i servizi aggiuntivi siano tassativamente proposti come opzionali al pubblico;

se non ritenga opportuno allestire un riferimento presso apposito ufficio (del Coni o di altro ente pubblico sportivo), affinché i tifosi già entrati in possesso dei

biglietti possano attestare i prezzi e le condizioni ai quali hanno potuto ottenerli e — in caso di esborsi indebitamente loro richiesti — siano autorizzati, attraverso apposito intervento legislativo, a rientrare entro un definito lasso di tempo in possesso delle somme versate a compenso dei servizi che essi dichiarino non richiesti;

se non ritenga urgente, più in generale, regolamentare per il futuro questo specifico settore del commercio dei biglietti per spettacoli sportivi che già in precedenza ha generato, con i suoi abusi, le giustificate lagnanze dei tifosi.

(2-01150) « Paissan, Dalla Chiesa ».

(26 maggio 1998).

*PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: ZELLER ED ALTRI; DETOMAS ED ALTRI; BOATO ED ALTRI; DETOMAS ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DEL TREN- TINO-ALTO ADIGE: MODIFICHE ALLO STATUTO SPE- CIALE DELLA REGIONE TREN- TINO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LADINA E DI LINGUA TEDESCA DEL TREN- TINO (1687- 1787-2236-2403-3076)*

*(A.C. 1687 — sezione 1)*

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Integrazione all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

*(A.C. 1687 — sezione 2)*

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Integrazione all'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

« Un seggio del collegio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge regionale ».

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 2.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente:

« Le leggi sull'elezione del Consiglio regionale e di quello provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza di diritto delle minoranze linguistiche di lingua ladina e tedesca del Trentino, riservando per entrambe un consigliere ».

## 2. 1.

Fontan.

*(A.C. 1687 - sezione 3)*

## ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

## ART. 3.

*(Modifiche agli articoli 30 e 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).*

1. L'articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, due vice Presidenti ed i Segretari.

Il Presidente ed i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente

è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento ».

2. All'articolo 32, primo e terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « il vice Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « i vice Presidenti ».

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 3.

*Al comma 1, capoverso 30, sostituire il terzo comma con il seguente:* Nei primi venti mesi del funzionamento del Consiglio regionale, il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo di venti mesi il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il restante periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di